

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri, emigrazione)

---

16° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1997

---

**Presidenza del presidente MIGONE**

### INDICE

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

*(2257) Disposizioni concernenti la capacità giuridica delle istituzioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed i relativi privilegi ed immunità*

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Pag. 2

---

---

*I lavori hanno inizio alle ore 15,25.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(2257) Disposizioni concernenti la capacità giuridica delle istituzioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed i relativi privilegi ed immunità**

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2257.

Riprendiamo l'esame interrotto nella seduta del 17 giugno scorso. Ricordo di aver già svolto la relazione e che si è tenuta la discussione generale.

Avverto che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

#### Art. 1.

*(Capacità giuridica delle istituzioni della OSCE)*

1. L'Italia riconosce la capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle loro funzioni e in particolare la capacità di stipulare contratti, acquisire e alienare beni mobili ed immobili, adire le vie legali e partecipare a procedimenti giudiziari, alle seguenti istituzioni della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE):

a) Segretariato della OSCE;

b) Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (*Office for Democratic Institutions and Human Rights - ODIHR*);

c) altre eventuali istituzioni della OSCE determinate dal Consiglio della Organizzazione medesima. Le determinazioni assunte al riguardo dal Consiglio della OSCE sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con comunicato predisposto dal Ministero degli affari esteri.

**È approvato.**

#### Art. 2.

*(Disposizioni generali sui privilegi e le immunità)*

1. I privilegi e le immunità indicati negli articoli seguenti sono accordati alle istituzioni della OSCE nel loro interesse. All'immunità può rinunciare il segretario generale della OSCE di concerto con il presidente in carica.

2. I privilegi e le immunità sono accordati ai soggetti interessati, non a loro personale vantaggio, ma per salvaguardare l'indipendenza dell'esercizio delle loro funzioni. All'immunità si rinuncia in qualsiasi caso essa impedisca il corso della giustizia e ad essa si possa rinunciare senza pregiudicare lo scopo per il quale è accordata. La decisione di rinunciare all'immunità è adottata:

a) per quanto riguarda i funzionari e il personale delle istituzioni della OSCE e i membri delle missioni della OSCE, dal segretario generale della OSCE di concerto con il presidente in carica;

b) per quanto riguarda il segretario generale della OSCE e l'alto commissario per le minoranze nazionali, dal presidente in carica.

3. Il Governo interessato può rinunciare all'immunità per quanto riguarda i propri rappresentanti.

**È approvato.**

### Art. 3.

#### *(Istituzioni della OSCE)*

1. Le istituzioni della OSCE operanti in Italia, i loro beni e le loro disponibilità finanziarie, situati in territorio italiano, da chiunque siano detenuti, godono della stessa immunità da procedimenti giudiziari riconosciuta agli Stati esteri.

2. Le sedi delle istituzioni della OSCE in Italia sono inviolabili. I beni e le disponibilità finanziarie delle istituzioni della OSCE, situati in territorio italiano, da chiunque siano detenuti, sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confische ed espropri.

3. Gli archivi delle istituzioni della OSCE in Italia sono inviolabili.

4. Senza alcuna restrizione derivante da controlli, regolamenti o moratorie finanziarie di qualsiasi genere, le istituzioni della OSCE:

a) possono, in Italia, detenere fondi e possedere somme in tutte le valute nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività corrispondenti ai loro obiettivi;

b) hanno facoltà di trasferire i loro fondi, o le loro valute, dall'estero in Italia e dall'Italia all'estero e di convertire qualsiasi valuta da loro posseduta in un'altra valuta.

5. Le istituzioni della OSCE, le loro disponibilità finanziarie, le loro entrate e altri beni, nell'ambito delle attività istituzionali sono esenti:

a) da tutte le imposte dirette, fatta eccezione per le imposte che, sotto qualsiasi forma o denominazione, rappresentino oneri o corrispettivi per servizi di pubblica utilità;

b) da diritti doganali sulle importazioni e sulle esportazioni per quanto riguarda gli articoli importati o esportati dalle istituzioni della OSCE per loro uso ufficiale. Gli articoli importati in Italia in esenzione doganale non possono essere venduti nel territorio nazionale se non alle condizioni concordate con il Ministero delle finanze.

6. Qualora vengano acquistati in Italia o usufruiti in Italia beni o servizi di valore superiore al limite stabilito ai sensi del quarto comma dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, necessari per lo svolgimento di attività ufficiali delle istituzioni della OSCE, e qualora il prezzo di tali beni e servizi includa tasse, il Ministero delle finanze provvede al rimborso dell'importo della tassa, previa presentazione di documentata istanza da parte delle predette istituzioni.

7. Le istituzioni della OSCE usufruiscono, per le loro comunicazioni ufficiali, dello stesso trattamento accordato alle missioni diplomatiche.

**È approvato.**

Art. 4.

*(Missioni permanenti degli Stati partecipanti alla OSCE)*

1. L'Italia, qualora nel suo territorio si trovino missioni permanenti presso la OSCE, riconosce a tali missioni e ai loro membri i privilegi e le immunità diplomatiche conformemente alla Convenzione sulle relazioni diplomatiche adottata a Vienna il 18 aprile 1961 e ratificata ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804.

**È approvato.**

Art. 5.

*(Rappresentanti degli Stati partecipanti presso la OSCE)*

1. I rappresentanti degli Stati partecipanti che intervengono a riunioni della OSCE o che prendono parte ai lavori delle istituzioni della OSCE, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro spostamenti verso e dai luoghi di riunione, godono in Italia dei seguenti privilegi e immunità:

a) immunità da procedimenti giudiziari relativi ad atti da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;

b) inviolabilità di tutti gli incartamenti e documenti;

c) esenzione, personale e per il coniuge, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri, come accordata agli agenti diplomatici di Stati esteri;

d) agevolazioni per le operazioni di cambio conformi a quelle accordate agli agenti diplomatici di Stati esteri.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rappresentanti italiani nè ai soggetti che abbiano rappresentato l'Italia presso la OSCE.

3. Agli effetti del presente articolo il termine «rappresentante» indica tutti i delegati, i vicedelegati, i consiglieri, gli esperti tecnici e i segretari delle delegazioni.

**È approvato.**

## Art. 6.

*(Funzionari della OSCE)*

1. I funzionari della OSCE beneficiano in Italia dei seguenti privilegi e immunità:

*a)* immunità da procedimenti giudiziari rispetto ad atti, compresi gli scritti e le opinioni espresse, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;

*b)* esenzione – personale, per il coniuge e per i familiari a carico – dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri, conforme a quella accordata agli agenti diplomatici di Stati esteri;

*c)* agevolazioni per le operazioni di cambio conformi a quelle accordate ai funzionari di rango equivalente che siano membri di missioni diplomatiche presso il Governo italiano;

*d)* agevolazioni per il rimpatrio in tempo di crisi internazionali, per loro stessi, per il coniuge e familiari a carico, identiche a quelle accordate agli inviati diplomatici;

*e)* diritto di importare in esenzione doganale il loro mobilio e gli effetti personali la prima volta che assumono l'incarico in Italia e di esportare gli stessi in esenzione doganale quando lasciano l'incarico.

2. I privilegi e le immunità di cui alle lettere da *b)* a *e)* del comma 1 non si applicano ai cittadini italiani nè alle persone con residenza permanente in Italia.

3. Le norme di cui al presente articolo non disciplinano il trattamento fiscale dei redditi eventualmente prodotti in Italia dai funzionari della OSCE.

4. Nel presente articolo l'espressione «funzionari della OSCE» indica il segretario generale, l'alto commissario per le minoranze nazionali e le persone che rivestono incarichi determinati dal competente organo decisionale della OSCE o da questo designate. Le decisioni assunte al riguardo dagli organi della OSCE sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con comunicato predisposto dal Ministero degli affari esteri.

5. I dipendenti delle istituzioni della OSCE sono esenti dal regime previdenziale del paese ospitante purchè siano soggetti al regime di previdenza sociale dello Stato di origine o si trovino nelle condizioni descritte al comma 6.

6. I dipendenti delle istituzioni della OSCE, purchè abbiano la copertura di un programma di previdenza sociale dell'istituzione della OSCE, o di un programma cui aderisce l'istituzione della OSCE che preveda adeguati benefici, sono esenti dai regimi obbligatori nazionali di previdenza sociale.

**È approvato.**

## Art. 7.

*(Membri delle missioni della OSCE)*

1. I membri delle missioni della OSCE, istituite dagli organi decisionali della OSCE, nonchè i rappresentanti personali del presidente in carica usufruiscono in Italia, nello svolgimento delle loro funzioni per la OSCE, dei seguenti privilegi ed immunità:

- a) immunità dall'arresto o dalla detenzione personale;
- b) immunità da procedimenti giudiziari, anche dopo che sia terminata la loro missione, per quanto riguarda atti, compresi gli scritti e le opinioni espresse, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;
- c) inviolabilità di tutti gli incartamenti e documenti;
- d) diritto di usare codici e messaggi cifrati e di ricevere documenti o corrispondenza a mezzo corriere o in plichi sigillati, che godono delle stesse immunità e degli stessi privilegi dei corrieri e delle valigie diplomatiche;
- e) esenzione da tutte le misure restrittive sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri, conforme a quella accordata agli agenti diplomatici degli Stati esteri;
- f) agevolazioni per le operazioni di cambio, conformi a quelle accordate agli agenti diplomatici degli Stati esteri;
- g) immunità e facilitazioni per il bagaglio personale, conformi a quelle accordate agli agenti diplomatici;
- h) diritto di usare simboli particolari o bandiere nelle loro sedi e sui loro veicoli.

2. Le attrezzature utilizzate dalle missioni della OSCE per l'espletamento del loro mandato godono dello stesso trattamento previsto ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 3.

3. I membri di missioni operanti sotto gli auspici della OSCE, diverse da quelle menzionate nel comma 1, nello svolgimento delle loro funzioni per la OSCE usufruiscono, in Italia, dei privilegi e delle immunità previsti nello stesso comma 1, alle lettere *b)*, *c)*, *e)* ed *f)*. Il presidente in carica può richiedere che a tali membri siano accordati i privilegi e le immunità previsti nel comma 1, lettere *a)*, *d)*, *g)* ed *h)*, in situazioni in cui tali membri potrebbero incontrare particolari difficoltà.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 8 e dell'Annesso A.

## Art. 8.

*(Carta d'identità OSCE)*

1. La OSCE può rilasciare una carta d'identità OSCE a persone che effettuino viaggi in missione ufficiale per la OSCE. Tale documento, che non sostituisce i regolari documenti di viaggio, è rilasciato secondo

il modello riportato nell'Annesso A e conferisce al titolare diritti corrispondenti al trattamento specificato nel documento.

2. Le domande di visto, se necessarie, da parte dei titolari di carta d'identità OSCE sono evase nel termine massimo di centoventi giorni.

ANNESSE A

(articolo 8)

CARTA D'IDENTITÀ OSCE

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Cittadinanza:

Passaporto/Passaporto diplomatico N....., rilasciato  
il..... da.....

Con la presente si certifica che la persona indicata nel presente documento svolge un incarico ufficiale per la Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) nel periodo da..... a..... nel/nei seguente/i Stato/i partecipante/i alla OSCE.....

La OSCE richiede con la presente a tutti gli interessati che alla persona qui indicata:

    sia permesso il transito senza ritardi od ostacoli,  
    in caso di necessità sia accordata tutta la necessaria legittima assistenza e protezione.

Il presente documento non sostituisce i documenti di viaggio che possano essere richiesti per l'entrata o l'uscita.

Rilasciato a..... il..... da.....  
(pertinente autorità OSCE).

Firma:

Qualifica:

---

*NOTA:* il documento viene rilasciato nelle sei lingue ufficiali della OSCE. Esso contiene anche la traduzione nella lingua o nelle lingue del paese o dei paesi in cui si recherà il titolare del documento nonché la traduzione nella lingua o nelle lingue usate dalle forze militari o di polizia che potrebbero essere presenti nell'area dei viaggi di servizio.

Metto ai voti l'articolo 8 precisando che, con la sua approvazione, si intenderà accolto anche l'Annesso A.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 15,30.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. LUIGI CIAURRO